

**ENTE PARCO DELL'ETNA  
NICOLOSI**

**Ordinanza n.01**

**dell' 11/05/2010**

RETTIFICA ORDINANZA DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA DEGLI IMMOBILI OCCORRENTI PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DI MASSIMA TUTELA DEL PARCO DELL'ETNA- POP SICILIA 1994/1999-

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Premesso che con propria ordinanza n. 2 del 09/10/2009 veniva ordinato di confermare l'espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per l'acquisizione di aree di massima tutela in zona "A" del Parco dell'Etna nell'ambito del POP SICILIA 1994/1999;

che in fase di trascrizione dell'ordinanza in parola, rispetto all'elenco intestatari catastali alla medesimo allegato, il tecnico all'uopo incaricato da successive verifiche ha riscontrato alcune variazioni catastali relativamente alle ditte intestatarie e la soppressione di una particella per frazionamenti sopravvenuti;

Vista la relazione del responsabile unico del procedimento prot. 264/UT del 16/11/09 nella quale si riporta che *"Dalle specifiche indicazioni del tecnico e dalla verifica sulla cartografia aggiornata attualmente disponibile presso l'ente, nonché dalle visure effettuate su S.I.S.TER. è emerso quanto segue:*

*1) La necessità di proporre l'esclusione delle particelle che dagli accertamenti su S.I.S.TER. risultano essere state medio tempore acquisite dall'Azienda Foreste demaniali in quanto di esse il parco può disporre ope legis (Zafferana Etnea fg. 4 partt. 5-6) perché costituenti demanio regionale*

*2) La necessità di aggiornare le ditte intestatarie delle particelle che dagli accertamenti catastali risultano avere subito delle variazioni per sopravvenuta denuncia di successione (Castiglione di Sicilia fg. 96 partt. 55-86 e Zafferana Etnea fg. 4 part. 172 e fg 6 part. 83);*

*3) La necessità di proporre l'esclusione delle particelle che dagli accertamenti sulla cartografia aggiornata risultano ricadenti in zona "B" di parco (Adrano, fg. 9 partt. 69 e 83) e quindi non in zona "A" di massima tutela oggetto di acquisizione".*

Vista la deliberazione C.E. n. 132 del 26/11/2009 con la quale in considerazione di quanto sopra si dispone a) di escludere dal piano particellare di esproprio le seguenti particelle: NCT Comune di Adrano, fg. 9 partt. 69 e 83; NCT Comune di Zafferana Etnea fg. 4 partt. 5-6; b) di aggiornare le ditte intestatarie delle particelle che dagli accertamenti catastali risultano avere subito delle variazioni per sopravvenuta denuncia di successione (Castiglione di Sicilia fg. 96

partt. 55-86 e Zafferana Etnea fg. 4 part. 172 e fg 6 part. 83); c) di procedere alla rettifica dell'ordinanza n. 02 del 9/10/09 e conseguentemente all'adozione degli atti conseguenti e necessari per la variazione del piano particellare di esproprio e lo svincolo delle indennità depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti per le particelle da escludere.

Preso atto dell'aggiornamento delle ditte intestatarie delle particelle che dagli accertamenti catastali risultano avere subito delle variazioni per sopravvenuta denuncia di successione, cioè NCT Comune di **Castiglione di Sicilia: fg. 96 part. 55**, Di Francesco Andrea Giovanni, n. Castiglione di Sicilia il 24/06/56, DFRNRG56H24C297X, propr. per ½, Di Francesco Angela Salvatrice, n. Castiglione di Sicilia il 29/09/57, DFRNLS57P69C297I, propr. per ½; **part. 86**, Comune di Castiglione di Sicilia, concedente, Papa Antonina, n. Castiglione di Sicilia il 13/02/59, PPANN59B53C297C, enfiteusi per 1/1; NCT Comune di **Zafferana Etnea: fg. 4 part. 172**, Cavallaro Giuseppe, n. a Zafferana Etnea il 22/04/1914, CVLGPP14D22M139E, propr. per 4/16; Cavallaro Santo, n. a Catania il 25/01/1908, CVLSNT08A25C351W, propr. per 4/16, Cavallaro Venera, n. a Zafferana Etnea il 11/07/1918, CVLVNR18L51M139L, propr. per 4/16, Russo Angela, n. a Zafferana Etna il 10/10/1931, RSSNGL31R50M139F, propr. per 1/16, Russo Giuseppe Angelo, n. a Zafferana etnea il 05/11/1943, RSSGPP43S05M139F, propr. per 1/16, Russo Rosa, n. a Zafferana Etnea il 06/07/1934, RSSRSO34L46M139V, propr. per 1/16, Selva Giovanni, n. Milano il 15/07/64, SLVGNN64L15F205C, propr. per 1/16; **fg 6 part. 83**, Comune di Zafferana Etnea, concedente, La Spina Carmelo, n. Santa Venerina il 10/10/53, LSPCML53R10I314D, enfiteusi per 3/48, La Spina Giuseppe, n. Giarre il 17/08/23, LSPGPP23M17E017M, enfiteusi per 3/48, La Spina Lorenza, n. Santa Venerina il 10/04/57, LSPLNZ57D50I314J, enfiteusi per 3/48, La Spina Maria Rita, n. Santa Venerina il 18/03/63, LSPMRT63C58I314G, enfiteusi per 3/48 Russo Alfredo nato in Svizzera il 17/10/1964, RSSLRD64R17Z133K, enfiteusi per 4/48, Russo Mara nata a Milano il 18/10/1970, RSSMRA70R58F205A, enfiteusi per 4/48, Russo Rosa, n. Zafferana Etnea il 6/7/34, RSSRSO34L46M139V, enfiteusi per 12/48, Russo Venera, n. Zafferana Etnea il 14/2/38, RSSVNR38B54M139F, enfiteusi per 12/48, Tamburrino Anna, nata a Ginosa il 11/11/1946, TMBNNA46S51E036K, enfiteusi per 4/48;

Ritenuto, pertanto, di disporre la rettifica della citata ordinanza n. 2 del 09/10/2009, alla luce della relazione tecnica redatta dal responsabile unico del procedimento, prot. n. 264/UT del 16/11/09;

Visto il Decreto Assessoriale n. 236/GAB del 11/10/2007 notificato in data 17/10/2007, con cui è stato nominato Commissario Straordinario dell'ente Parco dell'Etna il dott. Ettore Foti;

Visto il D. P. Reg.- D. A. T. A. n. 84/GAB del 19/05/2008 notificato in data 05/06/2008, con cui è stata confermata, senza soluzione di continuità, la nomina a Commissario Straordinario dell'ente Parco dell'Etna del dott. Ettore Foti;

Viste la L. 25-06-1865 n. 2359, la L. 22-10-1971 n. 865, la L. 28-01-1977 n. 10, la L. 03-01-1978 n. 1;

Vista la vigente normativa regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Viste la L.R. 06-05-1981 n. 98, la L.R. 09-08-1988 n° 14 e successive modifiche ed integrazioni, il D.P.R.S. n° 37/87 del 17-03-1987;

### **ORDINA**

la rettifica, per i motivi espressi in premessa, della propria ordinanza n. 2 del 09/10/2009 come di seguito specificato:

a) escludendo dal piano particellare di esproprio le seguenti particelle: NCT Comune di Adrano, fg. 9 partt. 69 e 83; NCT Comune di Zafferana Etnea fg. 4 partt. 5-6.

Resta ferma e valida la propria ordinanza n. 2 del 09/10/2009 nelle parti non modificate con la presente rettifica.

Il presente provvedimento, congiuntamente all'ordinanza n. 02 del 09/10/2009 di cui forma parte integrante e sostanziale, verrà notificato agli interessati a mezzo pubblici proclami, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Catania, pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. e G.U.R.I. e registrato, trascritto e volturato con le agevolazioni previste dalle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini e modi di legge.

**F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Ettore Foti**

**Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Catania**

***Istanza per autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art.150 c.p.c. .***

Il sottoscritto Ettore Foti in qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente Parco dell'Etna,

**Premesso**

-che l'Ente Parco ha completato la procedura espropriativa per l'acquisizione di aree di massima tutela del territorio del Parco con l'emanazione dell'ordinanza n. 2 del 09/10/2009, in applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;

-che, per la medesima ordinanza n. 02/09, in considerazione del rilevante numero di destinatari e della mancanza, per molti di essi, dei dati anagrafici necessari per l'identificazione delle ditte intestatarie, si sta richiedendo contestualmente a codesto On.le Tribunale l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami;

-che in fase di trascrizione dell'ordinanza in parola, rispetto all'elenco intestatari catastali alla medesimo allegato, sono state riscontrate alcune variazioni catastali relativamente alle ditte intestatarie per eventi sopravvenuti;

-che per quanto sopra descritto si è reso necessario emanare l'ordinanza di rettifica in epigrafe della suddetta ordinanza n. 02/09;

**Considerato**

-che appare necessario procedere alla notificazione dell'ordinanza di rettifica nelle medesime forme di notificazione dell'ordinanza oggetto della rettifica suddetta di cui forma parte integrante e sostanziale;

Tutto quanto sopra premesso , il sottoscritto, nella sua spiegata qualità,

**Chiede**

Che codesto On.le Tribunale voglia autorizzare, ai sensi dell'art.150 c.p.c., la notificazione dell'atto in epigrafe per pubblici proclami.

Nicolosi, \_\_\_\_\_

**Il Presidente del Tribunale**

- Vista l'istanza che precede
- Sentito il P.M. che ha espresso parere \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_
- Ritenuto che \_\_\_\_\_

**Autorizza**

L'istante a notificare l'atto per pubblici proclami.

Catania, \_\_\_\_\_